



COMUNE DI VILLAR DORA

Provincia di Torino

Piazza San Rocco, 1 - 10040 Villar Dora (TO) - C.F. 86002210010 - P.I. 02938030018
E-Mail : protocollo@comune.villardora.to.it - Tel 011 9351218 - Fax 011 9352575

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVO - SCOLASTICI INTEGRATIVI
Anni scolastici
2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022**

CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/07/2025

Cig 7928357F28

Approvato con determinazione n. 77 del 29/05/2019

INDICE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE - VALORE DELL'APPALTO

ART. 4 CLAUSOLA SOCIALE

ART. 5 CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 7 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

ART. 8 REGISTRI E PRESENZE SERVIZIO

ART. 9 PERSONALE

ART. 10 REFERENTE DEL SERVIZIO

ART. 11 VERIFICHE PERIODICHE

ART. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 13 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 13.1 CAUZIONE PROVVISORIAE CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 13.2 ASSICURAZIONI

ART. 13.3 DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 13.4 INADEMPIENZE - PENALI

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 SPESE DI CONTRATTO E VINCOLO GIURIDICO

ART. 16 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

ART. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 19 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 20 NORMA DI RINVIO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVO - SCOLASTICI INTEGRATIVI - Anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/07/2025.

ART. 1 – OGGETTO

L'amministrazione comunale di Villar Dora, intende affidare, in lotto unico, la gestione di servizi educativo-scolastici integrativi.

I servizi che vengono appaltati sono organizzati e gestiti presso le locali scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel limitrofo Comune di Almese (TO) per i soli alunni interessati, residenti in Villar Dora.

Essi consistono in:

- a) **Scuola dell'infanzia:** post-scuola; centro estivo piccolissimi; assistenza specialistica alunni disabili.
- b) **Scuola primaria:** dopo-scuola; assistenza agli alunni durante il servizio mensa; assistenza specialistica alunni disabili.
- c) **assistenza specialistica** alunni disabili presso Scuola secondaria di primo grado.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio riguarda gli anni scolastici 2019/2020, - 2020/2021 - 2021/2022 e i relativi centri estivi per scuola dell'infanzia del mese di luglio (luglio 2020- luglio 2021 - luglio 2022).

È facoltà della stazione appaltante rinnovare il contratto per ulteriori tre anni.

Il calendario di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto è definito dal calendario scolastico regionale e da quanto stabilito dall'Istituto Comprensivo competente per territorio, tenuto conto delle esigenze organizzative dei servizi stessi, oggetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto, alla data comunicata dal Comune.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE - VALORE DELL'APPALTO

Il presente articolo descrive in dettaglio la tipologia dei servizi richiesti nel periodo di durata del contratto.

Servizio doposcuola primaria.

RAPPORTO MEDIO 1/15

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza dei ragazzi della scuola primaria (dai sei agli undici anni), oltre il normale orario di chiusura della scuola, nei giorni in cui il rientro pomeridiano non è garantito dalla scuola, come di seguito indicato:

- n. 3 giorni alla settimana dalle ore 12,40 alle ore 17,00.

per un totale di 13,30 ore settimanali per l'intero periodo scolastico, indicativamente per n. 33 settimane di servizio. Il servizio dovrà essere gestito da figure professionali quali assistenti all'infanzia con funzioni educative (categoria D1 del CCNL Cooperative sociali o equivalente) o qualifiche superiori.

Gli operatori assegnati al servizio dovranno garantire l'assistenza al pasto nei tre giorni di doposcuola, la collaborazione e l'assistenza didattica per l'espletamento dei compiti pomeridiani, l'organizzazione di attività ludico motorie.

E' altresì richiesto il riordino e la prima pulizia dei locali utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché attività di vigilanza affinché non si verifichino danni alle strutture ed agli arredi.

Durante il dopo scuola gli educatori, oltre a svolgere una attività di sorveglianza, assumono il ruolo di stimolatori, attraverso una proposta didattico-ricreativa in grado di valorizzare le capacità degli alunni, favorendone anche la socializzazione e l'integrazione.

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza sorveglianza, né potranno uscire dalla struttura scolastica.

La consegna dei bambini dovrà avvenire esclusivamente al genitore o al/ai delegato/i debitamente indicato/i dal genitore, previa verifica di un documento di identità da parte dell'educatore.

Il servizio ha l'obiettivo di offrire ai bambini e alle loro famiglie attività diversificate e flessibili, che comprendono momenti da dedicare all'espletamento dei compiti scolastici ed a seguire attività di svago, offrendo loro un ausilio a livello didattico nonché momenti di attività e socializzazione.

Nell'organizzazione dell'attività, l'affidatario del servizio, dovrà tenere conto nel limite delle caratteristiche stabilite dalle presenti condizioni, del contesto sociale cui è diretta onde prevedere iniziative specifiche per fasce di età e bisogni dell'utenza.

Servizio post- scuola infanzia.

RAPPORTO MEDIO 1/10

il servizio ha per oggetto l'assistenza dei piccoli (3/5 anni) oltre il normale orario di chiusura del plesso scolastico e così dalle ore 16,00 alle ore 17,00 oppure alle ore 18,00 a seconda delle richieste formulate in sede di iscrizione dai genitori dei bambini.

Il servizio dovrà essere gestito da figure professionali quali assistenti all'infanzia con funzioni educative (categoria D1 del CCNL Cooperative sociali o equivalente) o qualifiche superiori.

L'amministrazione si riserva di decidere secondo criteri di efficacia ed economicità l'articolazione oraria del servizio per ciascun anno scolastico.

Il servizio dovrà espletarsi per tutta la durata dell'anno scolastico, dal lunedì al venerdì, indicativamente per n. 33 settimane di servizio, dovrà inoltre essere somministrata la merenda pomeridiana ai piccoli utenti.

Servizio di assistenza al tempo mensa – scuola primaria.

RAPPORTO MEDIO 1/20

Il servizio ha per oggetto l'assistenza durante il tempo mensa, indicativamente dalle ore 12,30 alle ore 14,30 dei giorni di rientro didattico, martedì e giovedì - (giornate indicative, suscettibili di modifica in base alle decisioni dell'Istituto comprensivo competente per territorio), per tutti gli alunni della scuola primaria che abbiano richiesto il servizio di refezione.

Il servizio dovrà espletarsi per tutta la durata dell'anno scolastico, indicativamente per n. 33 settimane.

Il servizio dovrà essere gestito da figure professionali quali addetti all'infanzia con funzioni non educative (categoria B1 del CCNL Cooperative sociali o equivalente) o qualifiche superiori.

Servizio di assistenza specialistica per bambini disabili.

RAPPORTO 1/1 (oppure secondo la richiesta del Consorzio socio assistenziale, dell'A.S.L. o dell'Istituto Comprensivo competente)

Su richiesta del competente servizio comunale dovrà essere garantito il servizio di assistenza per i bambini disabili presso la scuola dell'infanzia, presso la scuola primaria, presso la scuola secondaria di primo grado per utenti residenti in Villar Dora.

Il servizio dovrà essere gestito da figure professionali quali educatori professionali (categoria D2 del CCNL Cooperative sociali o equivalente) o qualifiche superiori.

A seconda della valutazione effettuata dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità di minori del Consorzio Socio Assistenziale in accordo con il dirigente dell'Istituto comprensivo, potrà essere richiesto l'intervento di operatori Socio Sanitari (O.S.S.) ovvero Educatori Professionali. L'articolazione oraria del servizio viene stabilita dal Comune in accordo con l'istituzione scolastica, tenendo conto delle esigenze dei bambini.

Servizio di assistenza e animazione "Centro estivo piccolissimi" luglio 2020 - luglio 2021 - luglio 2022.

RAPPORTO MEDIO 1/8 – in alternativa 1/10 a seconda dell'età dei bambini iscritti.

(D.G.R. 20/04/2018, n. 11-6760).

Tale servizio consiste nella gestione del servizio di attività socio educative e ricreative rivolte a bambini in età compresa tra i 3 e i 6/7 anni (max 30 bambini) per n. 4 settimane nel mese di

luglio, dalle ore 8,00 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì. Agli educatori è riconosciuto il pasto giornaliero a spese e cura del Comune.

Il servizio dovrà essere gestito da figure professionali quali assistenti all'infanzia con funzioni educative (categoria D1 del CCNL Cooperative sociali o equivalente) o qualifiche superiori.

Sulla base delle adesioni ricevute negli anni passati, si prevede di attivare i servizi come sinteticamente indicato nella tabella che segue. Gli importi si intendono al netto di IVA pari al 5%.

Tab. 1

SEDE	SERVIZIO	ORARIO	TOTALE	TARIFFA ORARIA [€/h]	COSTO SERVIZIO [€]
SCUOLA PRIMARIA "COLLODI"	Servizio di dopo scuola	N. 3 giorni alla settimana dalle ore 12,40 alle ore 17.00.	h 13,00/settimanali x 2 operatori x 33 settimane = h. 858 (ANNUO)	24,817	21.292,986
SCUOLA INFANZIA "LA GIOSTRA"	Servizio di post scuola	dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17,00	h 1,00 x 5gg x 1 operatori x 33 settimane = h. 165 (ANNUO) **	24,817	4.094,805
SCUOLA PRIMARIA "COLLODI"	Servizio di assistenza tempo mensa	n. 2 giorni alla settimana dalle ore 12.30 alle ore 14.30	h 4,00/settimanali x 6 operatori x 33 settimane = h. 792 (ANNUO)	20,8265	16.494,588
SCUOLA INFANZIA "LA GIOSTRA"	Centro Estivo per massimo N. 30 bambini in età compresa tra i 3 e 6/7 anni	4 settimane nel mese di luglio dalle ore 8,00 alle ore 17.30	Ore stimate di servizio per gli operatori (presunti 3 per 8 ore giornaliere): h. 480 (ANNUO)	24,817	11.912,160
Assistenza specialistica alunni disabili:		Presunte ore 4 settimanali per n. 1 O.S.S. x 33 settimane = n. 132		22,436	2.961,618
		Presunte ore 35 settimanali per n. 1 educatore professionale x 33 settimane = 1.155		26,956	31.134,180
TOTALE ANNUO EURO					87.890,337
TOTALE IMPORTO APPALTO triennio:					263.671,01
TOTALE IMPORTO APPALTO CON EVENTUALE RINNOVO					527.342,02

** servizio non attivato per mancanza di richieste da parte delle famiglie, si ritiene di mantenerlo come previsione di esecuzione poiché regolarmente disciplinato ed attivabile al raggiungimento di un congruo numero di richieste.

Il corrispettivo del presente appalto sarà determinato dall'applicazione delle tariffe orarie di cui sopra, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente svolte, per i 36 mesi di vigenza contrattuale, per ogni singolo servizio.

I dati sopra riportati costituiscono l'organizzazione di massima dei servizi. Potrebbero verificarsi variazioni in aumento o decremento.

Il Comune si riserva la facoltà di non attivare il/i servizio/i per insufficiente richiesta da parte dell'utenza.

L'impresa Aggiudicatrice non avrà nulla a pretendere qualora il Comune non attivi i servizi di cui trattasi.

Le ore dei servizi possono essere suscettibili di aumento o decremento a seguito dell'insorgere di mutate esigenze da parte degli utenti dei vari servizi, o derivanti da variazioni nelle scelte organizzative dell'Istituto comprensivo competente, avvenute successivamente all'approvazione

del presente Capitolato Speciale d'oneri, conseguentemente si aumenta o riduce il corrispettivo complessivo da riconoscere al soggetto affidatario che per tali modifiche non potrà richiedere nessun indennizzo di qualsiasi natura, tranne la liquidazione delle ore effettivamente prestate.

Il Comune, per l'intero periodo contrattuale, potrà valutare l'opportunità di assegnare all'aggiudicatario ulteriori attività educative e/o ricreative, per le quali verranno adottati appositi atti aggiuntivi.

In tal caso l'affidamento sarà regolato da quanto previsto nella presente gara, compresi i prezzi di aggiudicazione.

Si applica, relativamente alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, l'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, così detto "quinto d'obbligo".

Art. 4 CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti ai servizi, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art. 5 CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO

Il prezzo concordato non potrà subire variazione alcuna per tutta la durata del primo anno di servizio. A decorrere dal secondo anno (sett. 2020), l'Impresa aggiudicataria potrà formulare al Comune richiesta scritta di rivalutazione del prezzo concordato, correlata all'indice ISTAT (tasso di inflazione programmata riferito al mese di luglio precedente).

La domanda di adeguamento dovrà essere comunicata almeno 60 gg. prima rispetto alla data dell'applicazione del nuovo prezzo e, comunque, la variazione e la sua decorrenza dovranno essere fissate tra l'Impresa Aggiudicataria ed il Comune.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni si svolgono in tutti i giorni di attività previsti dal calendario scolastico dal lunedì al venerdì e devono comunque essere garantite in caso di assenza del personale educativo con

opportune sostituzioni, senza compromettere quantitativamente e qualitativamente le attività affidate.

Il soggetto affidatario deve comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale ogni sostituzione, qualunque sia il motivo (ferie, permessi, malattie, maternità ecc.) e ogni variazione di orario degli operatori.

Bimestralmente lo stesso deve far pervenire una relazione che illustri l'andamento dei servizi, le criticità e le eventuali proposte migliorative della gestione rendendosi disponibile ad apportare, su richiesta dell'Ufficio Scuola, eventuali variazioni e modifiche alla gestione dei servizi e al personale utilizzato, se ritenuto necessario per il miglioramento dei servizi stessi.

L'Ufficio Scuola ha facoltà di supervisione, controllo ed intervento sull'operato del soggetto affidatario nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio.

Successivamente all'incontro, preliminare all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, il soggetto affidatario comunica all'Ufficio Scuola i nominativi degli operatori, l'orario di lavoro settimanale, articolato nei giorni della settimana per tipologia di servizio e sede di lavoro, e trasmette copia del relativo titolo di studio e curricula.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 15 gg. al Comune.

La responsabilità organizzativa della gestione dei servizi e del personale è propria dell'appaltatore e deve garantire la massima continuità di ciascun operatore/educatore per tutta la durata del servizio allo scopo di assicurare all'utenza figure di riferimento stabili.

Nel caso di assenza dell'alunno beneficiario dei servizi, comunicata agli operatori con un preavviso di almeno dodici ore, dalla scuola e/o dalla famiglia, l'educatore non presterà il proprio servizio e le ore non effettuate non potranno essere recuperate se non con modalità stabilite dal Comune fatta salva la preventiva autorizzazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere, con congruo anticipo, prestazioni in orari diversi da quelli sopra indicati, per accompagnare gli alunni interessati nell'eventualità di uscite scolastiche o in altri casi di particolare necessità inserite nel progetto educativo dell'alunno.

La verifica della qualità di erogazione dei servizi può avvenire da parte dell'Ufficio Scuola con la possibilità di ricorrere alla consultazione dei responsabili delle istituzioni scolastiche e ad "indagini di soddisfazione" rivolte agli utenti.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'aggiudicatario ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Comune ogni problema sorto nell'espletamento del servizio.

Il Comune ed il soggetto conduttore dei servizi per ciò che è inerente la comunicazione ed eventualmente il trattamento di dati personali operano nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi. Altrettanto in caso di sciopero del personale del soggetto gestore. In ogni caso l'appaltatore dovrà garantire la completa esecuzione del servizio anche in presenza di eventi dovuti a causa di forza maggiore.

Sarà cura dell'affidatario del servizio provvedere a sostituire, sin dal primo giorno di assenza, il proprio personale che per qualunque causa dovesse essere indisponibile al servizio.

Il turn over degli operatori deve essere limitato al massimo.

ART. 8 - REGISTRI PRESENZE SERVIZIO

Il soggetto affidatario è tenuto a dotarsi, sulla base dei nominativi che saranno forniti dal Comune, di un registro ove saranno annotate, a cura dei propri operatori, le presenze giornaliere dei ragazzi. Ogni sede scolastica dovrà essere dotata di separato registro che sarà al termine di ogni mese consegnato all'Ufficio istruzione del Comune.

ART. 9 – PERSONALE

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione, personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali:

COORDINATORE/REFERENTE DEL SERVIZIO: eventualmente compreso nel numero degli educatori messi a disposizione, quale interlocutore unico del Comune, responsabile per ogni problema relativo ai servizi, in possesso di una qualifica professionale di livello almeno secondario, attinente all'area educativa e di documentata esperienza di educazione di gruppi di minori, non inferiore ai due anni.

ASSISTENTE ALL'INFANZIA CON FUNZIONI EDUCATIVE: (servizi di doposcuola, post scuola, centro estivo)

- maggiorenni;
- in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- almeno due (2) anni di esperienza come educatore, animatore o simile.
- possedere capacità relazionale, disponibilità, autonomia.

EDUCATORI PROFESSIONALI (assistenza alunni diversamente abili)

- Idoneo titolo di studio atto a comprovarne la qualifica da produrre in copia alla stazione appaltante.

O.S.S.:

- in possesso di relativa qualifica certificata da produrre in copia alla stazione appaltante.

ADDETTO ALL'INFANZIA CON FUNZIONI NON EDUCATIVE (assistenza mensa)

- almeno due (2) anni di esperienza

Il prestatore dei servizi deve garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di tutto quello che, per giudizio discrezionale del Comune, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni o dannoso all'equilibrio del singolo e non adatto al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Il soggetto gestore è inoltre tenuto a sostituire il personale nei confronti del quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità al servizio.

Per ogni eventuale impedimento e/o difficoltà e/o inconveniente tecnico imprevisi o imprevedibili che dovessero compromettere o impedire il corretto svolgimento del servizio, è fatto obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio Comunale competente.

Il personale operante è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ed al rispetto di tutto ciò che è previsto nel Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento europeo 2016/679.

Gli operatori impiegati nei servizi hanno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Aggiudicatario che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del C.C.N.L. vigente e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi a esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Aggiudicatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia dell'integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in

materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.

E' fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di curare l'osservanza delle norme previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.

L'Aggiudicatario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, l'elenco nominativo del personale con indicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualifiche e dei titoli professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Si impegna, altresì, a comunicare preventivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire durante l'esecuzione dell'appalto per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualifiche, delle mansioni e dell'orario di servizio originariamente individuate.

L'Aggiudicatario deve altresì ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. attuativo delle direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 durante il servizio, ogni educatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente: nome e cognome, numero di matricola, qualifica, ragione sociale della Ditta Appaltatrice.

Il tesserino dovrà essere portato in maniera visibile durante l'orario di servizio.

Al personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

Il Comune verificherà la regolarità contributiva dell'Impresa Aggiudicataria per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL attraverso la richiesta del DURC nella fase di aggiudicazione e dei successivi pagamenti, subordinando l'emanazione di tali provvedimenti all'esito positivo del riscontro.

ART. 10 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Il soggetto affidatario si impegna a nominare un coordinatore responsabile di comprovata professionalità cui affidare l'incarico di referente con il Comune.

Egli deve assicurare un contatto continuo con il Responsabile del Servizio e l'assessore comunale competente per materia.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il referente del servizio dovranno intendersi fatte direttamente al soggetto gestore.

In caso di assenza o inadempimento del referente (ferie-malattia etc.), l'appaltatore deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione.

L'appaltatore è tenuto ad individuare e a comunicare al Comune il nominativo del Responsabile della Privacy (regolamento UE 2016/679/) e della sicurezza (Legge 81/2008).

ART. 11 - VERIFICHE PERIODICHE

L'Ufficio Istruzione ha facoltà di verificare periodicamente le attività oggetto d'appalto, programmando incontri con il personale della Ditta aggiudicatrice dei servizi.

ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del presente appalto sarà invece determinato dall'applicazione delle tariffe orarie di cui alla tabella n.1, al netto del ribasso specifico per ogni voce offerto in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente svolte, per i 36 mesi di vigenza contrattuale, per ogni singolo servizio.

Il pagamento avverrà a cadenza mensile.

La liquidazione delle fatture elettroniche (D.M. 55/2013) relative alle prestazioni effettuate avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime (a tal fine si farà riferimento alla data di protocollo di arrivo in Comune).

Alle fatture dovranno essere allegati i fogli-presenza del personale assegnato al servizio con indicazione delle ore effettuate da ciascun operatore, suddivisi per scuola e tipo di servizio prestato.

Si precisa che il corrispettivo per i servizi prestati è liquidato e pagato in rapporto al numero effettivo delle ore effettuate.

La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto dedicato ex articolo 3 della Legge 136/2010.

ART. 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 13.1 CAUZIONE PROVVISORIA, E CAUZIONE DEFINITIVA.

Cauzione provvisoria:

A pena d'esclusione è richiesta a corredo dell'offerta per la partecipazione alla procedura di gara, garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da costituirsi nei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Cauzione definitiva:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto tra le parti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del soggetto affidatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, al momento della stipulazione del relativo contratto, è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta,, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il soggetto gestore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a cura dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 13.2 – ASSICURAZIONI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Villar Dora ed il personale addetto al servizio, conseguentemente il soggetto gestore dovrà provvedere a tutte le assicurazioni sociali e previdenziali previste dalla Legge.

Il Comune di Villar Dora è quindi esonerato nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla mancanza di assicurazioni obbligatorie a favore di dipendenti o associati dell'incaricato e da infortuni in cui detto personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie mansioni.

L'impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno che ne potrà derivare.

Dovrà inoltre rispondere di qualunque danno potesse derivare al Comune o a terzi dall'adempimento del servizio assunto con il presente Capitolato.

La Ditta appaltatrice è tenuta a contrarre apposita polizza di assicurazione per le ipotesi di Responsabilità Civile verso gli utenti e verso terzi per lesioni personali e danneggiamento di cose.

A tale scopo la il soggetto affidatario, prima della firma del contratto e prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati nell'espletamento dei servizi affidati e per l'intera durata contrattuale, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

In ogni caso l'importo dei massimali previsti non potrà essere inferiore a:

RCT: € 2.000.000,00.=

RCO: € 2.000.000,00.=

ART. 13.3 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB – CESSIONE DEL CONTRATTO

Al soggetto gestore è vietata la cessione o la sub-cessione anche parziale o temporanea del servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 13.4 - INADEMPIENZE – PENALI

E' riconosciuta al Comune ampia facoltà di controllo e verifica degli obblighi assunti dal soggetto gestore in sede di offerta e previsti nel presente capitolato.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, quando non siano causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato, comportano il pagamento delle seguenti penali:

- €. 300,00 per evento, in caso di parziale inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato;

- € 1.000,00 per evento in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato o mancata applicazione integrale del CCNL di riferimento.

Le penali sono applicate dopo aver contestato l'addebito e valutato le eventuali controdeduzioni, con provvedimento formale dell'organo competente entro 15 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine utile per presentarle.

La riscossione dell'ammontare delle penalità, da parte del Comune, viene effettuata mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo del Responsabile del Servizio. L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile qualora l'aggiudicatario dovesse contravvenire gravemente agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui la violazione, totale o parziale, degli obblighi dovesse compromettere la funzionalità del servizio o pregiudicare le prestazioni erogate, il diritto di recesso sarà esercitato con effetto immediato, dietro semplice denuncia e senza l'osservanza di ulteriori formalità procedurali.

Ferma restando l'applicazione della penalità di cui al presente capitolato, l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'azione di rivalsa per la rifusione degli eventuali danni o delle maggiori spese che l'Amministrazione sosterrà in dipendenza dell'anticipata risoluzione del contratto. La rivalsa viene effettuata, in via prioritaria, sul deposito cauzionale.

ART. 15 - SPESE DI CONTRATTO E VINCOLO GIURIDICO

Tutte le spese del contratto, le imposte, i bolli e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'affidatario.

La stipula del contratto avverrà secondo quanto disposto dall'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centoottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con atto della Stazione appaltante. Si procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria, riferita alla data di presentazione dell'offerta, nonché alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla gara.

ART. 16 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

I rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'Impresa in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive mm.ii. Le attività oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e, pertanto, saranno regolamentate da apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) che sarà redatto prima dell'inizio dei servizi.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'appaltatore economico di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Impresa in particolare dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché di eventuali disposizioni igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di protezione previsti dalle vigenti norme, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Al fine della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08) l'impresa concorrente in sede di gara dovrà (ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445) autocertificare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Torino è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E S.M.I.

In base alle disposizioni contenute all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi, nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., fornendo al Comune di Villar Dora ogni informazione utile a tal fine.

È fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di osservare, in tutte le operazioni, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare per fini propri o comunque non connessi all'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il soggetto gestore tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni previste con le conseguenze civili e penali.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Oneri, si fa rinvio al Codice Civile, al D. Lgs. 50/2016, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

Il soggetto gestore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Natalina Isabello